

Comune di Prato

Provincia di Prato

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione del fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2025.

L'Organo di revisione del Comune di Prato, nelle persone della Dott.ssa Antonella Giovannetti, Avv. Marco Carducci e Dott. Giovanni Zanoboni;

Premesso

- Che in data 10.12.2025 il Dirigente del Servizio Personale ha trasmesso copia della propria determinazione n. 3541 del 03/12/2025 avente ad oggetto: *Fondo delle risorse decentrate personale non dirigente anno 2025 – Costituzione*” a cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 del CCNL 16.11.2022

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in

particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- che l'importo del fondo delle risorse decentrate anno 2025 è stato definito con Determina Dirigenziale n. 3541 del 03.12.2025 ed è pari ad euro 4.313.997,75 di cui euro 2.308.972,07 soggetto a limite ex art 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed euro 1.055.025,68 non soggetto al suddetto limite al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

Viste:

- La determinazione n. 3541 del 03/12/2025 del Dirigente Dott. Michele Magi con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- La determinazione n. 3541 del 03/12/2025 del Dirigente Dott. Michele Magi con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2025, redatta dalla Direttrice Generale Dott.ssa Donatella Palmieri e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 3541 del 03/12/2025 del Dirigente Dott. Michele Magi, come di seguito esposto:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse stabili soggette al limite	
Art. 79, comma 1 lett. a) del CCNL 2019/2021 (Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lett. c) del CCNL 22.05.2018)	3.328.258,41
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 79, comma 1 lett. a) del CCNL 2019/2021, ex art. 67, c. 2 lett. a) e lett. b) del CCNL 22.05.2018 – Rivalutazione delle PEO 20218	135.836,22
Art. 79, comma 1 lett. b) del CCNL 2019/2021 – importo pari ad € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/20218	79.768,00
Art. 79, comma 1 lett. d) del CCNL 2019/2021 – Rivalutazione delle PEO 2021	64.990,64
Art. 79, comma 1 bis del CCNL 2019/2021 – Rideterminazione incrementi stipendiali B3-B1 D3-D1	71.695,33
Art. 14, comma 1-bis, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 9 maggio 2025	400.000,00
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)	752.290,19
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
	4.080.548,60

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili soggette al limite	
Art. 79, comma 2 lett. b) del CCNL 2019/2021, ex art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 CCNL 21/05/2018 – integrazione 1,2% su base annua del monte salari del 1997	0,00
Art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 2019/2021 - Risorse per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	0,00
Art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 2019/2021, ex art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21/05/2018 – Ria e assegni ad personam del personale cessato, quota rateo anno di cessazione	2.869,66
Totale voci variabili soggette al limite (d)	2.869,66
Risorse variabili NON soggetti al limite	
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019/2021, ex. art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018 – Risorse derivanti da disposizioni di legge (progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria)	36.000,00
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019/2021 ex. art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018 - Risorse derivanti da disposizioni di legge (compensi per il personale che svolge prestazioni connesse ad indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro)	4.091,63
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019/2021 ex art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21/05/2018 - Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 comma 4 e 5 del D. Lgs. 98/2011	0,00
Art. 79 comma 2 lett. d) del CCNL 2019/2021 – Risparmi Fondo Straordinario	43.413,24
Art. 80 comma 1 del CCNL 2019/2021 – Risparmi anni precedenti	147.074,62
Totale voci variabili NON soggette al limite (e)	230.579,49
TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	233.449,15

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 23/12/2024;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di euro 4.313.997,75.

Prato, 12.12.2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Antonella Giovannetti

Avv. Marco Carducci

Dott. Giovanni Zanoboni